

SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA

CREDITO E SVILUPPO
ECONOMICO IN ITALIA
DAL MEDIO EVO
ALL'ETÀ CONTEMPORANEA

ATTI DEL PRIMO CONVEGNO NAZIONALE

4 - 6 GIUGNO 1987

VERONA - 1988

ANNA ESPOSITO

PRESTITO EBRAICO E MONTI DI PIETÀ NEI TERRITORI PONTIFICI NEL TARDO QUATTROCENTO: IL CASO DI RIETI

Il problema del prestito ebraico e quello, strettamente connesso, dell'origine dei Monti di pietà sono stati oggetto in questi ultimi anni di un'intensa produzione storiografica, intesa a chiarire sostanzialmente tre aspetti: l'etica francescana in materia economica¹, soprattutto in relazione alla massiccia campagna antiebraica sostenuta dagli Osservanti²; il ruolo che rivestirono i prestatori ebrei nell'economia delle città italiane tra XIII e XV secolo³; le implicazioni sociali e politiche, oltre che economiche, all'origine

¹ Per la problematica relativa alle dottrine economiche medievali, ai divieti della Chiesa in materia di usura, alle operazioni di credito cfr. l'antologia di AA.Vv., *L'etica economica medievale*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1974. Sulle stesse tematiche è ora disponibile una nuova raccolta di saggi, sempre a cura di O. CAPITANI (*Una economia politica nel Medioevo*, Bologna 1987). Del CAPITANI si veda il breve ma denso saggio *Nuove acquisizioni del pensiero etico-economico francescano del Basso Medioevo*, in AA.Vv., *Alle origini dei Monti di Pietà. I francescani fra etica ed economia nella società del Tardo Medioevo*. Studi in occasione delle celebrazioni del V centenario della morte del beato Michele da Carcano (1427-1484), Bologna 1984, pp. 21-28. Di grande interesse per l'interpretazione francescana dei problemi etico-economici sono gli studi di G. TODESCHINI, *Oeconomica franciscana. Proposte per una nuova lettura dell'etica economica medievale*, in «Rivista di Storia e letteratura religiosa», 12 (1976), pp. 15-77; *Oeconomica franciscana. Pietro di Giovanni Olivi come fonte per la storia dell'etica economica medievale*, *ibidem*, 13 (1977), pp. 461-494, ora in AA.Vv., *Una economia politica*, cit., pp. 59-91; *Un trattato di economia politica francescana, il «De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus» di Pietro di Giovanni Olivi*, Roma 1980, ma sulle questioni sollevate dal Todeschini si veda il saggio critico di J. KIRSCHNER-K. LO PRETE, *Peter John Olivi's Treatises on Contracts of Sale, Usury and Restitution: Minorite Economics or Minor Works?*, in «Quaderni fiorentini», 13 (1984), pp. 233-186, ora disponibile in traduzione italiana in AA.Vv., *Una economia politica*, cit., pp. 143-191.

² Sulla predicazione osservante in favore dei Monti cfr. per Bernardino da Feltre G. BARBIERI, *Il beato Bernardino da Feltre nella storia sociale del Rinascimento*, Milano 1962; V. MENEGHIN, *Bernardino da Feltre e i Monti di pietà*, Vicenza 1974; su questo studio si vedano le osservazioni di R. SEGRE, *Bernardino da Feltre, i Monti di pietà e i banchi ebraici*, in «Rivista storica italiana», 90 (1978), pp. 818-733, e la «risposta» del MENEGHIN in «Archivum Franciscanum Historicum», 73 (1980), pp. 688-703. Per Michele Carcano cfr. P. VALUGANI, *Il beato Michele Carcano da Milano*, Milano 1950, e la voce di R. RUSCONI in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIX, 1976, pp. 742-744. Cfr. anche A. ANTONIAZZI VILLA, *A proposito di ebrei, francescani, Monti di pietà: Bernardino de Bustis e la polemica antiebraica nella Milano di fine '400*, in *Il Francescanesimo in Lombardia. Storia e arte*, Milano 1983, pp. 49-52.

³ Un'analisi molto acuta sulla presenza ebraica in Italia si deve a L. CRACCO RUGGINI, *Note sugli ebrei in Italia dal IV al XVI secolo*, in «Rivista Storica Italiana», 76 (1964), pp. 926-956, in particolare per la tematica che qui interessa pp. 954-956. Per la produzione storiografica più recente cfr. la rassegna curata da M.G. MUZZARELLI, *Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana sulla presenza ebraica fra XIV e XVI secolo*, in «Società e storia» 24 (1984), pp. 369-394 e, per la particolare attenzione agli insediamenti dell'Italia centro-settentrionale, della stessa autrice, *Ebrei e città d'Italia in età di transizione: il caso di Cesena dal XIV al XVI secolo*, Bologna 1984, pp. 13-72.

dell'istituzione dei Monti⁴. La possibilità di una valutazione complessiva di questi aspetti, insieme alla individuazione delle funzioni specifiche del credito ebraico e di quello erogato dai Monti di pietà, in relazione alle reali possibilità di investimento e di sviluppo nei contesti geografici ed istituzionali in cui si trovarono ad operare, può offrire elementi di sicuro interesse allo storico non solo dell'economia ma della stessa realtà sociale urbana alla fine del Medioevo.

È in questo senso che ho cercato di esaminare la documentazione relativa a Rieti, parte di una ricerca più vasta sulla presenza ebraica nelle antiche provincie pontificie della Sabina e del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Rieti non è stata fino ad oggi oggetto di studi specifici non solo sulla locale comunità ebraica o sul Monte di pietà⁵, ma sulla stessa economia e società cittadina⁶. I risultati della mia indagine sarebbero stati più significativi in assenza di questo vuoto storiografico, anche se l'analisi delle fonti di carattere pubblico e un primo approccio alla documentazione privata ha comunque permesso di avanzare alcune considerazioni generali anche sulla vita economica e sociale della città.

La storia della comunità ebraica reatina non sembra discostarsi dalle linee ormai classiche che si evidenziano in molte altre comunità: per le modalità del prestito, per le clientele dei banchi, per i conflitti tra ebrei ed autorità locali, alternati, in momenti di più intensa necessità creditizia, a periodi di maggiore tolleranza. La prima menzione di un ebreo definito «de Reate» è del 1311⁷, ma, a parte le sporadiche citazioni nei documenti del

⁴ Per l'articolata bibliografia sui Monti di pietà cfr. M.G. MUZZARELLI, *Il bilancio storiografico sui Monti di pietà. 1956-1976*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 33 (1979), pp. 165-183. Dei contributi apparsi successivamente ricordo, tra gli altri, B. PULLAN, *Rich and Poor in Renaissance Venice. The social Institution of a Catholic State*, Oxford 1971, tr. it. *La politica sociale della repubblica di Venezia 1500-1620*, II, *Gli ebrei veneziani e i Monti di pietà*, Roma 1982; G. ALBINI, *Sulle origini dei Monti di pietà nel ducato di Milano*, in «Archivio Storico Lombardo», 111 (1986), pp. 67-112; e per considerazioni più generali P. PRODI, *La nascita dei Monti di pietà tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, in *Alle origini dei Monti di pietà*, cit., pp. 5-12.

⁵ Sulla comunità ebraica reatina cfr. la breve nota di N. PAVONCELLO, *Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V*, in *Lunario romano*, Roma 1980, pp. 61-62. Anche sul Monte di pietà non vi è nessuno studio specifico. Si vedano pertanto i riferimenti, per quanto riguarda il progetto del 1473, in G. CHIARETTI, *Un monte di pietà a Leonessa anteriore al 1446?*, in «Picenum Seraphicum», 9 (1972), pp. 306-308, che riporta anche brani tratti dalle Riformanze, e quanto scrive MENEGHIN (*Bernardino* cit., pp. 204-207) sull'istituzione del 1489. I capitoli stabiliti in quell'anno sono stati pubblicati, senza nessun commento, da A. BELLUCCI, *Capitoli del Monte di pietà di Rieti*, Perugia 1880, per le nozze Andreani-Calindri.

⁶ Interessi prevalentemente politico-istituzionali nell'opera di M. MICHAELI, *Memorie storiche della città di Rieti*, III, Rieti 1898; storico-artistici nel volume *Aspetti dell'arte del '400 a Rieti*, catalogo a cura di A. Costamagna e L. Scalabroni, Roma 1981.

⁷ PAVONCELLO, *Le comunità* cit., p. 61. Sulla comunità reatina, dal primo insediamento alla metà del XV secolo, sta svolgendo ricerche, per la sua tesi di laurea, Anna Maria Spinelli, che ringrazio per la collaborazione.

Trecento, per l'attestazione di un nucleo ebraico ben determinato bisogna arrivare al 1394⁸. Nel corso del XV secolo le riformanze comunali fanno spesso riferimento agli ebrei prestatori a partire dal 1408, anno per il quale rimangono i capitoli della prima condotta documentata⁹: il ricorso al prestito ebraico era probabilmente da mettere in relazione con le accresciute difficoltà del Comune¹⁰ nel far fronte ad uno stato quasi endemico di guerre interne ed esterne. Città posta ai confini settentrionali dello Stato pontificio, Rieti aveva spesso dovuto, nel corso del Quattrocento, scontrarsi con scomodi vicini: in primo luogo con Terni, per il controllo idrografico del territorio limitrofo alle due località¹¹, e con la vicina Città-ducale, la prima città del Regno di Napoli per chi veniva da Nord¹², e non era stata neppure risparmiata dai conflitti interni durante la signoria degli Alfani¹³.

Così durante il Quattrocento vediamo l'insediamento ebraico consolidarsi a Rieti, tramite soprattutto il famoso Mosé da Rieti e la famiglia di maestro Dattilo¹⁴, che hanno praticamente il monopolio del prestito su pegno tramite condotta, anche se altre famiglie ebraiche, soprattutto nella seconda metà del secolo, risultano esercitare il prestito senza *pacta vincolanti*¹⁵. Questo aumento di prestatori ebrei è forse in non causale

⁸ Archivio di Stato di Rieti (=ASRi), Archivio Comunale Antico di Rieti (=ACARi), *Riformanze*, 15, c. 24r (17 maggio 1394).

⁹ ASRi, ACARi, *Riformanze* 20, cc. 49v-50v (20 agosto 1408). Dal contesto si evince che non si trattava della prima condotta, che si può verosimilmente far risalire a circa un decennio prima. Mancando però i libri delle Riformanze dal 14 febbraio 1398 al 27 agosto 1403, non è possibile trovare i necessari riscontri.

¹⁰ Ampia è la casistica relativa al ricorso al prestito ebraico da parte dei Comuni. Si veda ad esempio il caso di Perugia, per il quale cfr. A. TOAFF, *Gli ebrei a Perugia*, Perugia 1975, *passim*; o quello di Siena, cfr. A. BOESCH GAJANO, *Il Comune di Siena e il prestito ebraico nei secoli XIV e XV: fonti e problemi*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma 1983, pp. 175-225.

¹¹ La controversia tra Reatini e Ternani per questi motivi può dirsi secolare. Nel 1417 si era nuovamente riaccesa la questione per lo scavo di un nuovo emissario sul piano delle Marmore, questione che si trascinò, anche con il ricorso alle armi, per tutto il Quattrocento e oltre, cfr. MICHAELI, *Memorie*, cit., III, pp. 212-213, 249-250, 272; IV, Rieti 1899, p. 8. Una più stabile sistemazione del corso del Velino si ebbe solo a metà del Cinquecento, cfr. A. SACCHETTI SASSETTI, *Antonio Sangallo e i lavori delle Marmore*, Roma 1958.

¹² Cfr. MICHAELI, *Memorie*, cit., III, pp. 234-235, 262-263; IV, pp. 9-14. Si vedano anche i registri dei documenti conservati nell'Archivio capitolare di Rieti in G. MAZZATINTI, *Gli archivi della storia d'Italia*, IV, *Rieti*, Rocca S. Casciano 1906, pp. 200-283, in part. p. 264.

¹³ Per i conflitti durante la signoria degli Alfani, cfr. MICHAELI, *Memorie*, cit., III, pp. 214 sgg.

¹⁴ Per la condotta a maestro Dattilo, a Ventura di Angelo e a Mosé di Gaio (o di Isacco) da Rieti cfr. ASRi, ACARi, *Riformanze*, 22, cc. 73r-76v (12 maggio 1422). Sulla figura di Mosé da Rieti, archiatra di Pio II, ma anche poeta, filosofo, rabbino, in mancanza di una esauriente monografia, si vedano, tra gli altri, i riferimenti in A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, p. 629, 657-658; TOAFF, *Gli ebrei a Perugia*, cit. pp. 82-83. Per quanto riguarda la famiglia dei Da Rieti, che ebbe un ruolo rilevante nel corso del XVI secolo, cfr. SH. ŠIMONSOHN, *I banchieri Da Rieti in Toscana*, in «La Rassegna mensile d'Israël», 38 (1972), pp. 406-425, 487-499.

¹⁵ I nomi di prestatori ebrei, non nominati nelle condotte, si ricavano dai protocolli notarili. È

coincidenza con l'accrescersi e consolidarsi del prelievo monetario attuato dalla Camera Apostolica e per le continue esazioni comunali, soprattutto relative a spese militari¹⁶. Benché gli ebrei esercitassero il prestito in un clima di legalità con clausole ben definite e note a tutti, approvate dalla stessa autorità pontificia, aumentano, nel secondo Quattrocento, le disposizioni delle autorità reatine per cercare di controllare gli usurai, accusati, tra l'altro, di non volere accettare come pegni null'altro che «argentum, perlas et res pretiosas, quibus carent pauperrime persone et sic plurium leduntur» e di vendere i pegni ad un prezzo inferiore al loro valore¹⁷. A tal scopo, a somiglianza di quanto avveniva in altre località, vengono nel 1472 eletti due «pratici cives et bone conscientie viri» per controllare se gli usurai bandissero pubblicamente tutti i pegni scaduti in deposito presso di loro, come previsto dagli statuti cittadini¹⁸.

Dallo spoglio della documentazione comunale è possibile farsi un'idea del crescente bisogno di credito da parte delle autorità reatine che, per fronteggiare le varie necessità di carattere economico della comunità, non potevano far conto su adeguate e regolari entrate fiscali, che comunque erano ormai in gran parte gestite dalla Camera Apostolica¹⁹, e neppure su introiti di una certa consistenza derivanti dalle proprietà comunali o dai proventi di attività commerciali ed industriali, limitate del resto al settore tessile²⁰. Il

probabile che affiancassero il prestito ad altre attività, che però non sono documentate. È il caso di *Manuel Venture* (ASRi, Archivio Notarile distrettuale Rieti (=ANDRi), not. *Angelus Antonelli*, a. 1453, cc. 4, 72v, 207, 211), di *Salamon Angeli* (*Ivi*, not. *Angelus Antonelli*, aa. 1463-64, c. 39r), di *Guglielmus Sagazuli* (*Ivi*, not. *Girolamus Todini*, aa. 1486-89, cc. 85r-86r).

¹⁶ Cfr. ASRi, ACARi, Cancelleria, *Libri diversorum* 204, cc. 19, 22, 118, 181. Per pagare gli stipendi arretrati al castellano della rocca di Montecalvo, il comune reatino dovette far ricorso nel 1470 al prestito ebraico per un mutuo di 100 ducati, cfr. ASRi, ACARi, *Riformanze* 40, c. 119r/v. Per i prelievi effettuati dalla Camera apostolica v. nota 17. Sulla tipicità di queste motivazioni per il ricorso ai banchi ebraici da parte del potere centrale cfr. R. SEGRE, *Banchi ebraici e Monti di Pietà*, in *Gli Ebrei e Venezia. Secoli XIV-XVIII*. Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di Storia della società e dello Stato veneziano della fondazione Giorgio Cini, Venezia 5-10 giugno 1983, Milano 1987, pp. 565-570, p. 565.

¹⁷ ASRi, ACARi, *Collectanea di Riformanze* 127, c. 54r (a. 1468).

¹⁸ *Ivi*, c. 69r/v.

¹⁹ Si veda al riguardo A. ANZILLOTTI, *Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel sec. XV*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 42 (1919), pp. 349-399; C. BAUER, *Studi per lo studio delle finanze pontificie sotto Sisto IV*, *ivi*, 50 (1927), pp. 319-400, le riscossioni relative a Rieti sono alle pp. 349, 354, 368; M. CARVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento: le provincie del Lazio*, Napoli 1974; *Id.*, *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 167-190; e ora A. GRENDI, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e storia», 33 (1986), pp. 509-557.

²⁰ Come già accennato, non esistono studi sull'economia reatina. Dal MICHAELI (*Memorie cit.*, III, pp. 264-266) apprendiamo che le arti dai primi decenni del XIV secolo avevano progressivamente perso importanza sia politica che economica, riducendosi di numero e divenendo ininfluenti nelle decisioni governative. Le arti dell'agricoltura, della lana e dei mercanti conservarono più a lungo una rilevanza maggiore. L'arte della lana mantenne anche statuti particolari, mentre con la riforma del 1474 venne compilata una regolamentazione statutaria unica per tutte le altre arti (cfr. MICHAELI, *Memorie cit.*, III,

ricorso a finanziatori esterni era quindi indispensabile sia per i bisogni del Comune sia per le richieste, certamente più modeste ma non per questo meno pressanti e persistenti dei *cives*. Ed è proprio con la motivazione di difficoltà per il pagamento di stipendi arretrati ai suoi ufficiali che il governo reatino, il 27 dicembre 1470, rinnova la condotta ai figli di Angelo di maestro Dattilo, e cioè maestro Dattilo, Samuele e Mosé, per 32 anni con nuovi capitoli, sottoscritti da 14 tra i più eminenti cittadini reatini e quindi presentati al papa per l'approvazione²¹. È interessante notare come il rinnovo dei capitoli con gli ebrei sia motivato al papa con la necessità di salvaguardare i cittadini «ne ... ab hebreis hic sub fenore mutuantibus defraudari possent», cosa che più facilmente poteva avvenire in mancanza di disposizioni precise; con il già ricordato debito per i salari non corrisposti; con le difficoltà finanziarie del Comune, continuamente gravato di molteplici spese, in particolare quelle per il restauro delle mura cittadine e quelle militari.

Condizione preliminare affinché gli ebrei potessero «fenerari publice ad banchum et occulte sine bancho» è il pagamento annuale di 50 ducati d'oro al tesoriere della Camera Apostolica reatina a nome del Comune, pagamento fatto come tassa d'esercizio. Dovevano inoltre pagare «dativas et collettas et quelibet alia onera prout cives dicte civitatis solvunt», cosa che in effetti facevano, come è provato dai registri del camerario comunale²², fatto questo che in qualche modo li inseriva in modo stabile nella compagine cittadina. Gli obblighi finanziari previsti dalla condotta non finivano qui: i prestatori ebrei dovevano versare una tantum al comune 100 ducati per il pagamento dei salari arretrati; si impegnavano a sciogliere quei cittadini, che se ne erano resi garanti personalmente, dalla restituzione di 40 ducati nel passato prestati al Comune, denari che sarebbero stati scontati «ad computum palii futuri anni». Inoltre gli ebrei promettevano di mutuare al Comune ad ogni sua richiesta fino a 25 ducati senza pegno né usura per sei mesi. In cambio, oltre alle tradizionali garanzie sulla libertà religiosa (cioè il rispetto delle loro festività, cerimonie, consuetudini)²³ veniva loro concesso di riscuotere un

doc. XXXIII). Per l'incremento dell'arte della lana vennero introdotte a Rieti nel sec. XVI le valchiere (*ivi*, p. 266).

²¹ Per il rinnovo della condotta (27 dicembre 1470) cfr. ASRI, ACARI, *Riformanze* 40, c. 159r/v. L'obbligazione da parte di 14 cittadini avvenne solo il 31 gennaio 1472, cfr. *Ivi*, cc. 201-202v, mentre la domanda di accoglimento per il pontefice è a c. 203r. I capitoli sono conservati in copia in ASRI, ACARI, *Collettanea di Riformanze*, 127, cc. 127v-129v.

²² ASRI, ACARI, Cancelleria, *Libri di diversorum* 204, c. 118r/v.

²³ Le garanzie sulla libertà religiosa e personale, tradizionalmente presenti in tutte le condotte (cfr. MILANO, *Storia* cit., p. 117), dovevano stare particolarmente a cuore agli ebrei reatini, che avevano conosciuto nei decenni precedenti gravi tentativi di emarginazione da parte delle autorità reatine. Infatti nel 1446 vennero proposte (il 20 marzo) ed accolte (due giorni dopo) delle disposizioni tendenti soprattutto a limitare la familiarità tra cristiani ed ebrei (cfr. ASRI, ACARI, *Collettanea di Riformanze* 127,

interesse del 25% annuo sulle somme prestate, così per i cittadini come per gli stranieri. Mentre però i pegni di questi ultimi potevano essere venduti dopo un anno, per i «cives, comitatenses et subpositi», il periodo era elevato a due anni. Il controllo che le autorità municipali esercitavano sull'attività creditizia degli ebrei è anche in questa circostanza dimostrato non solo dai bandi pubblici fatti dai *tubicinis* comunali per informare i cittadini della scadenza dei pegni ogni tre o quattro mesi – procedura del resto diffusa in molte altre località – ma soprattutto dal fatto che i prestatori erano obbligati a segnare «de quo die, et tempore et quantitate mutui ... in uno libro ordinato, stampato cum numero cartarum ... secundum consuetudinem mercatorum», libro che veniva consegnato loro dal cancelliere del Comune.

Mi sono fermata con insistenza nell'analisi di questa condotta in quanto stabilisce i termini in cui veniva erogato il prestito da parte degli ebrei proprio negli anni che vedono i primi tentativi, poi falliti, di fondare un Monte di pietà a Rieti, ma che per la durata stessa degli accordi (32 anni sono un periodo eccezionalmente lungo per una condotta, di solito con scadenza a 5, 10 o al massimo 15 anni²⁴) saranno in vigore anche quando nel 1489 questo istituto verrà rifondato ad opera di Bernardino da Feltre e inizierà ad essere effettivamente operante. In quegli anni si doveva essere perso anche il ricordo della proposta, fatta nel consiglio comunale del 1473 dal predicatore Paolo da Brescia dei Minori Osservanti²⁵, proposta approvata all'unanimità, di cassare i patti stipulati con gli ebrei e di istituire un «Mons pietatis pro

cc. 10v e 12r-16v. A c. 18v vi è il volgarizzamento di questi capitoli): a parte la tradizionale imposizione del segno distintivo, un tondo giallo per gli uomini e degli orecchini per le donne (sul significato di questi ultimi cfr. D. OWEN HUGHES, *Distinguishing Signs: Ear-rings, Jews and Franciscan Rhetoric in the Italian Renaissance City*, in «Past and Present», 112 (august 1986), pp. 3-59) e divieti pure consueti, come quello di servirsi di nutrici cristiane o quelli alimentari relativi alla macellazione e al consumo della carne e all'acquisto del vino, sono inserite delle norme più particolari, come quella che faceva divieto ai cristiani di accendere il fuoco, portare la legna e fare qualsiasi altro genere di servizi agli ebrei nel giorno di sabato. Questi statuti «de observantia et vita iudeorum» dovevano essere inviati «ad venerabilem patrem fratrem Johannem de Capestrano Romam ut faciat a Summo Pontifice confirmari». Il Capestrano era ben noto ai Reatini, avendo svolto anche nella loro città l'incarico di inquisitore per l'eresia dei Fraticelli della opinione negli anni 1426-1430 (Cfr. A. SACCHETTI SASSETTI, *Giovanni da Capestrano inquisitore a Rieti*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 49 (1956), pp. 336-338). Contro queste riforme gli ebrei reatini si appellarono al legato pontificio Ludovico Scarampi (ASRI, ACARi, *Riformanze* 30, c. 264), che a sua volta ingiunse al governatore di Rieti, Dotto de Dottis da Padova, di non permetterne l'esecuzione finché il papa o egli stesso non avessero provveduto, confermando solo l'uso del segno, cfr. MICHAELI, *Memorie* cit., III, p. 245 e doc. XXIV. Tale atteggiamento restrittivo può forse essere messo in relazione con la predicazione di Bernardino da Siena, di passaggio a Rieti il 13 maggio 1444, cfr. *ivi*, p. 243.

²⁴ Cfr. MILANO, *Storia*, cit., p. 117.

²⁵ ASRI, ACARi, *Collettanea di Riformanze*, 127, c. 60 v. su fra Paolo da Brescia, cfr. L. WADDING, *Annales Minorum*, XIV, Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1933, pp. 199-200. A lui si deve anche la fondazione del Monte di pietà di Sulmona nel 1471 e di Viterbo nell'anno successivo, cfr. MENEGHIN, *Bernardino* cit., p. 204.

mutuando egentibus cum pignore et sine fenore», di cui le riformanze del tempo hanno tramandato i capitoli²⁶. Queste le disposizioni caratterizzanti: prestito su pegno senza interesse, vendita dei pegni dopo un anno, con rimborso al proprietario dell'eccedenza del ricavato, tolto il mutuo; capitale del Monte formato sia da «le pesoni per dece anni de le cose stabili, del comune» poste all'asta al maggior offerente, sia dalle offerte, di entità libera ma obbligatorie, da parte dei cittadini e degli abitanti del contado, sia dai lasciati testamentari pro anima. Il comune reatino, oltre ad appoggiare finanziariamente l'istituzione con l'appannaggio di una entrata sicura costituita dagli affitti di beni stabili di sua proprietà, ne avrebbe controllato anche l'amministrazione: infatti era ai priori che alla fine dell'anno gli ufficiali del Monte dovevano «reddere rationem».

Le disposizioni che abbiamo velocemente ricordato relegavano la futura istituzione del Monte nella sfera della pubblica assistenza. Il Comune, che pure se ne era assunto la guida, non era evidentemente in grado di sostenerla e nello stesso tempo di fare a meno del credito ebraico, essenziale per la sua stessa sopravvivenza. Ecco perché fino al 1489 nella documentazione pubblica non si trovano più riferimenti al Monte di pietà, prova evidente che tutto era rimasto soltanto a livello di proposta.

L'arrivo di Bernardino da Feltre, chiamato dalle autorità comunali²⁷, ripropose ai Reatini in modo molto più concreto il problema di sottrarre agli ebrei l'erogazione del prestito su pegno, funzione individuata come fondamentale per la vita cittadina. La predicazione del Tomitano, che, come al solito, «inveì contra le usure et contra gli ebrei»²⁸, ottenne pronto riconoscimento: il 20 gennaio in sua presenza si riunì il Consiglio generale che decise la fondazione del Monte e contestualmente si raccolsero le offerte dei cittadini più eminenti per la costituzione del capitale: in tutto 575 ducati, 154 fiorini, 497 carlini tra somme effettivamente versate e quelle promesse²⁹. Scopo della fondazione: «ad perpetua provisione dei poveri et bisognosi de la magnifica città de Riete, suo contado e districto, per evitare la rabiosa voragine de le usure et rabiosa perfidia et dura cervice de Iudei, usurpatori de le substantie et succatori del sangue de li cristiani»³⁰.

²⁶ ASRi, ACARi, *Collettanea di Riformanze*, 127, cc. 76v-77v. Altre disposizioni alle cc. 80, 81, 86v, alcune delle quali riportate nell'Appendice di questo articolo.

²⁷ Bernardino da Feltre, giunto a Rieti il 7 gennaio 1489, vi rimase per 15 giorni, cfr. MENEGHIN, *Bernardino* cit., p. 204.

²⁸ Dalla vita del b. Bernardino da Feltre scritta da B. Guslino, cit. in MENEGHIN, *Bernardino*, cit., p. 204.

²⁹ ASRi, ACARi, *Riformanze*, 47, cc. 29v-33r. Il testo della delibera di fondazione del Monte e l'elenco degli offerenti è pubblicato da MENEGHIN, *Bernardino* cit., pp. 634-639. La proposta fu approvata con 76 voti favorevoli e 1 contrario. Cfr. anche MICHAELI, *Memorie*, cit., III, pp. 292-293.

³⁰ La citazione è tratta dall'introduzione ai capitoli del Monte di pietà, conservati in ASRi, *Statuti* n.

Ma vediamo come era organizzato questo istituto attraverso i capitoli che possediamo in originale, stabiliti dallo stesso Bernardino insieme ad esponenti di primo piano della società reatina³¹. A differenza di quanto proposto nel 1473 da fra Paolo da Brescia, il Comune non partecipa direttamente alla formazione del suo capitale, costituito solo dalle offerte dei cittadini, probabilmente per l'aggravarsi della situazione politica (era in corso un'ennesima guerra con i Regnicoli) e finanziaria (dalle Riformanze risultano debiti molto consistenti con i banchieri toscani Strozzi e Della Casa per l'arretrato pagamento dell'annuale *subsidiium* alla Camera Apostolica)³². Inoltre a differenza di altri Monti, come quelli di Amelia, Terni, Cascia o Viterbo, tanto per fare qualche esempio relativo ai territori pontifici, non si appoggiava ad alcuna confraternita laicale per la sua gestione³³. Responsabili erano dodici cittadini (due per ognuna delle sei circoscrizioni in cui era amministrativamente suddivisa la città, ma non viene mai evidenziata, nelle liste degli eletti, la professione o il mestiere che permetterebbe di precisare il coinvolgimento delle diverse categorie e ceti sociali nell'effettiva amministrazione del Monte³⁴), cittadini coadiuvati dal vicario del vescovo e dal

5. cc. 1r-16v. Per l'unica edizione cfr. nota 4. Nel codice, alle cc. 19r-25v, sono trascritti sempre dalla stessa mano i capitoli del Monte frumentario composti dal suo fondatore, fra Andrea da Faenza, nell'agosto 1489, ora editi da M. SENSI, *Fra Andrea da Faenza istitutore dei Monti frumentari*, in «Picenum Seraphicum», 9 (1972), pp. 218-224. Infine alle cc. 26r-30r sono riportate, da altra mano, le «Additioni et nove reformationi facte dalli presidenti del Sanctissimo Monte della pietà de Riete nel anno del Salvatore mille et cinquecento quarantatre al tempo de Paulo papa tertio pontifice maximo del mese di maio ad di X», tuttora inedite.

³¹ Un confronto tra i nomi dei sostenitori del Monte di pietà e quelli che con più frequenza risultano rivestire incarichi di governo o posizioni di prestigio nella vita cittadina è determinante in questo senso, cfr. perciò le riformanze cittadine e i documenti pubblicati in appendice al vol. III dal Michaeli. Indagini più accurate andranno comunque condotte per determinare con maggior precisione le connotazioni sia politiche che economiche dei gruppi cittadini più coinvolti nella gestione di questa istituzione.

³² ASRI, ACARi, *Riformanze* 47, cc. 19r, 24r, 45r, 90r, 93v-95v.

³³ È evidente che la conduzione di un Monte di pietà poteva essere assunta come peculiare finalità caritativa da parte di un sodalizio, ed in effetti questo poteva venire istituito contestualmente al Monte, come ad esempio nel caso di Cascia (cfr. M. FRANCESCHINI, *Memorie storiche di Cascia*, Cascia 1913, pp. 75-76) oppure una confraternita già esistente si faceva carico della sua gestione, soprattutto a livello dirigenziale, come per Amelia, dove addirittura il Monte è denominato «de la pietà et de la fraternità de Santa Maria dei laici», cfr. A. GHINATO, *Monte di pietà e Monti frumentari di Amelia. Origine ed antichi statuti*, Roma 1956, p. 22. È quanto avviene anche a Terni (cfr. ID., *Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà*, II, *I primordi del Monte di Pietà di Terni, 1464-1489*, Roma 1959) e a Viterbo, sul cui Monte di pietà e i locali prestatori ebrei sto conducendo una specifica ricerca. Per il momento cfr. C. PINZI, *Storia della città di Viterbo*, IV, Roma 1913, pp. 243-246. Sull'effettivo ruolo svolto dalle confraternite nella fondazione e soprattutto nella gestione dei Monti sarebbero da condurre indagini particolari.

³⁴ La loro frequente comparsa tra i consiglieri e magistrati comunali è comunque indicativa del loro prestigio sociale. Del resto nel I capitolo degli statuti del Monte reatino è detto chiaramente che gli ufficiali del Monte dovevano essere eletti «tra persone digne: doctores, mercatanti et altre discrete et digne persone», cfr. BELLUCCI, *Capitoli*, cit., p. 7.

guardiano del convento di S. Antonio dei Minori Osservanti. Con funzioni di controllo intervenivano anche i priori, in quanto l'opera era considerata di pubblica utilità e le autorità cittadine si sentivano impegnate direttamente per assicurarne lo sviluppo.

L'erogazione del prestito però era sottoposta a delle restrizioni che ne compromettevano in parte l'efficacia: il mutuo poteva essere concesso ai soli abitanti di Rieti e del contado, discriminando così gli stranieri che forse più degli altri, proprio perché lontani dalla patria, potevano aver bisogno di credito; la somma massima erogabile per ogni nucleo familiare era stabilita in tre fiorini, una somma certo non elevata, che sarebbe interessante poter mettere in relazione con la cifra che ogni fuoco doveva versare per la pluralità delle contribuzioni fiscali a vario titolo richieste³⁵; il pegno doveva essere «sufficiente», cioè doveva valere il doppio di quanto si prestava, ma erano esclusi gli oggetti sacri e le armi: l'insistenza su questo punto rivela da parte degli estensori dei capitoli la preoccupazione di non avere oggetti vili, quindi di difficile smercio se non riscossi. Veniva richiesto un piccolo interesse sulle somme prestate, circa il 4% annuo, giustificato con le spese di amministrazione per l'affitto della casa del Monte, per i salari degli impiegati, per le spese di cancelleria. D'altronde questo interesse non poteva assolutamente costituire un lucro: a questo proposito è detto esplicitamente nello statuto del Monte che per questo denaro si doveva tenere un conto separato e si doveva distribuire ai poveri ciò che eventualmente fosse avanzato dalle spese preventive.

La connotazione di istituto assistenziale del Monte reatino, che anche in questo non si discosta da gran parte delle fondazioni similari contemporanee, è ribadita dal divieto di usare il denaro avuto in prestito «per iocare et mercantare»: si pretendeva che il suo uso fosse solo per bisogni primari; manca anche ogni riferimento alla possibilità di depositi monetari che in altre località aveva aperto la fondazione ad una più compiuta dimensione bancaria³⁶. La perdita di tutta la documentazione prodotta dal Monte, e

³⁵ È noto che le agevolazioni per permettere l'erogazione del prestito ebraico erano concesse dai signori anche per permettere ai propri sudditi di pagare le tasse, evitando pericolosi conflitti sociali. A questo proposito R. SEGRE (*Gli ebrei nell'età spagnola. Storia di un'espulsione*, Torino 1973, *passim*) parla di «credito di sostentamento con significato politico». Tra i tanti esempi, cfr. il caso di Crema, studiato da G. ALBINI MANTOVANI (*La comunità ebraica in Crema nel sec. XV e le origini del Monte di Pietà*, in «Nuova Rivista Storica», 59 (1975), pp. 378-406, in part. pp. 394, 403), e quello di Monza, per il quale cfr. A. ANTONIAZZI VILLA, *Aspetti e momenti della presenza ebraica nell'Italia settentrionale del basso Medioevo: i banchieri dei domini sforzeschi*, in *Les Juifs dans la Méditerranée médiévale et moderne. Actes des Journées d'études*. Nice 25-26 mai 1983, Nice 1986, pp. 53-77, p. 58.

³⁶ Si veda la casistica relativa al ducato di Milano studiata da ALBINI, *Sulle origini*, cit., *passim*; e quella sulle città venete, cfr. P. LANARO SARTORI, *L'attività di prestito dei Monti di Pietà in Terraferma veneta: legalità ed illeciti tra Quattrocento e primo Seicento*, in «Studi storici Luigi Simeoni», 33 (1983), pp. 161-177.

soprattutto quella dei libri contabili, non permette di stabilire quali categorie socio-professionali facessero solitamente ricorso al suo credito e con quale frequenza³⁷. Certo è che le clausole sopra esposte non solo scoraggiavano il finanziamento commerciale, sentito anzi come un rischio e come tale equiparato al gioco e quindi vietato, ma rendevano anche difficoltosa l'erogazione del prestito sia alle categorie più deboli, cui era istituzionalmente rivolto, in quanto si richiedeva un pegno adeguato, cosa che spesso i più poveri non possedevano, sia ai poveri vergognosi, persone un tempo agiate, in crisi più o meno temporanea, costretti a pubblicizzare le proprie difficoltà economiche davanti ad esponenti del loro stesso ceto in servizio presso il Monte, e tutto per un corrispettivo in denaro piuttosto esiguo³⁸.

Considerazioni di carattere psicologico insieme a quelle di carattere economico possono in parte spiegare, a Rieti come in molte altre zone, il persistere dei banchi ebraici contestualmente all'istituzione dei Monti. Infatti l'accesso al banco ebraico era una prassi ormai consuetudinaria per tutte le categorie sociali e chiunque, dal misero contadino al nobile decaduto, si sentiva superiore all'ebreo, benché ricco, e quindi non aveva condizionamenti di nessun genere nel rivolgersi a lui per un prestito³⁹. Dal punto di vista economico il banchiere ebreo, oltre ad accettare prestiti chirografari⁴⁰, prendeva pegni di tutti i generi, da quelli molti vili, che comunque trovavano un corrispettivo monetario, sia pur minimo, a quelli di grande valore, che permettevano l'erogazione di somme elevate per bisogni straordinari, come quelli dei Comuni o dei signori. Da non dimenticare poi che i banchi ebraici funzionavano da valvola di sicurezza per i periodi di calamità, quando con più facilità si esaurivano le riserve dei Monti⁴¹.

A Rieti fino alla fine del Quattrocento, periodo per il quale ho condotto lo spoglio sistematico delle riformanze comunali e in genere della documentazione di carattere pubblico, a parte la proposta del 6 settembre 1489 di fra

³⁷ Sulle possibilità offerte da questo tipo di documentazione cfr. I. CAPECCHI - L. GAI, *Il monte della Pietà a Pistoia e le sue origini*, Firenze 1976, pp. 83-86; P. MASSA PIERGIOVANNI, *Artigiani, credito e Monti di pietà: l'esempio di Savona alla fine del Quattrocento*, in *Aspetti della vita economica medievale*. Atti del convegno di Studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis. Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1985, pp. 530-540.

³⁸ Sulle disposizioni restrittive presenti nella normativa statutaria dei primitivi Monti, cfr. L. ZDEKAUER, *La fondazione del Monte Pio di Macerata ed i primordi della sua gestione*, Torino 1900. Notazioni interessanti per tutta la problematica in questione anche in Id., *L'interno di un banco di pegni nel 1417*, in «Archivio Storico Italiano», ser. V, 18 (1896), pp. 1-32.

³⁹ Cfr. L. POLIAKOV, *Les «banchieri» juifs et le Saint-Siège du XIIIe au XVIIe siècle*, Paris 1967, tr. it. *I banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo*, Roma 1974, pp. 172-175.

⁴⁰ Cfr. SEGRE, *Bernardino*, cit., p. 826.

⁴¹ Cfr. A. MILANO, *Considerazioni sulla lotta dei Monti di Pietà contro il prestito ebraico*, in *Scritti in memoria di Sally Mayer*, Gerusalemme 1956, pp. 199-223, osservazioni riproposte dallo stesso in *Storia* cit., pp. 165, 210.

Andrea da Faenza, il fondatore del Monte frumentario, di rivedere i capitoli sottoscritti con gli ebrei nel 1470 ed ancora in vigore⁴², proposta accolta ma non resa operante, continuiamo a trovare ricordati i prestatori ebrei per i periodici bandi relativi ai pegni scaduti⁴³, il che dimostra come l'attività creditizia fosse sempre praticata pubblicamente (e non, come ad esempio a Perugia, nella semiclandestinità⁴⁴), per l'uso privato e per quello pubblico, sia per i contributi previsti dalla condotta sia per altri di carattere straordinario, e per servizi che potremo definire «diplomatici», svolti a Roma per conto del Comune⁴⁵.

Contemporaneamente, le riformanze comunali registrano le periodiche collette pubbliche per incrementare il capitale del Monte e l'avvicinarsi degli ufficiali addetti alla sua conduzione⁴⁶. Da questa fonte è anche possibile seguire il progressivo coinvolgimento del Comune nella gestione del Monte di pietà, che diviene a tutti gli effetti una sua «creatura». I provvedimenti a questo riguardo vanno dalla concessione gratuita di un magazzino, posto sotto il palazzo comunale, per la conservazione dei pegni, a quella molto più significativa di assegnare per 20 anni al Monte di pietà i redditi riscossi dall'affitto di beni comunali⁴⁷, a somiglianza – è detto esplicitamente – di altre località sede di simili fondazioni. Ma è con la delibera del 29 marzo 1493 che i legami diventano più stretti⁴⁸: nel precisare i compiti del depositario della camera dei pegni del Comune (istituzione che, almeno a livello della documentazione pubblica non sembra avere a Rieti una grande rilevanza, ma su questo aspetto del credito andrebbero condotte ricerche specifiche⁴⁹), si

⁴² ASRI, ACARI, *Riformanze* 47, c. 91r/v. Cfr. anche SENSI, *Fra Andrea* cit., pp. 217-218.

⁴³ ASRI, ACARI, *Riformanze* 47, cc. 11r, 28v, 29v, 39v; *Riformanze* 48, cc. 2v, 75v.

⁴⁴ Cfr. TOAFF, *Gli ebrei a Perugia*, cit., p. 72; A. GROHMANN, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna* (Perugia secc. XIII-XV), I, Perugia 1981, p. 309.

⁴⁵ Sui servizi «diplomatici» di Emanuel hebreo, inviato dal comune reatino al Camerlengo di S.R.C. «pro dilatione solutionis salis» e da questi incarcerato, cfr. ASRI, ACARI, *Riformanze* 50, c. 343v (a. 1495). Simile il caso di Angelus Hyeremie, incarcerato a Roma per rappresaglia a causa dei debiti del comune, cfr. ASRI, ACARI, *Riformanze* 47, c. 100v (a. 1489).

⁴⁶ Nella colletta del 16 agosto 1489 (ASRI, ACARI, *Riformanze* 47, cc. 75r-77r) i sottoscrittori furono in tutto 73 e le offerte ammontarono a 12 fiorini, 43 ducati, 6 carlini, 152 celle, cfr. SENSI, *Fra Andrea*, cit., p. 176 nota 51, e MENEGHIN, *Bernardino* cit., pp. 206-207. Alla colletta del 20 aprile 1490 contribuirono ben 120 persone raccogliendo in contanti solo 6 fiorini e mezzo, 13 ducati e mezzo, 45 carlini, 110 celle e offerte in natura. Più consistenti le somme promesse: 154 fiorini, 16 ducati e mezzo e 6 carlini. (ASRI, ACARI, *Riformanze* 48, cc. 92r-96v).

⁴⁷ ASRI, ACARI, *Riformanze* 48, c. 130r (1 agosto 1490), cc. 181r-182r (20 gennaio 1491).

⁴⁸ ASRI, ACARI, *Riformanze* 50, cc.

⁴⁹ Sulle possibilità offerte da questo tipo di indagini cfr. G.M. VARANINI, *Tra fisco e credito: note sulle città venete del Quattrocento*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», 33 (1983), pp. 215-246. L'importanza per la storia economica e sociale delle camere dei pegni nel territorio veneto era stata già sottolineata da R.C. MUELLER, *L'imperialismo monetario veneziano nel Quattrocento*, in «Società e storia», 3 (1980), p. 279. Anche l'ALBINI MANTOVANI (*La comunità* cit., p. 395) ricorda come particolarmente importanti i

stabilisce che i diversi ufficiali municipali avrebbero dovuto consegnare gli oggetti da loro ricevuti in garanzia del pagamento di tasse o di debiti privati, al depositario, che a sua volta, presi in prestito i denari del Monte, avrebbe loro corrisposto l'equivalente valore monetario, che perciò, senza altre dilazioni, poteva essere versato nelle casse comunali. I pegni così pervenuti al depositario potevano essere riscossi dai rispettivi proprietari entro due mesi, quindi venivano impegnati al Monte. In questo modo il Monte di pietà, facendosi creditore al posto del Comune, alleviava a questo il peso dei pegni non riscossi e nello stesso tempo andava incontro alle necessità dei debitori, concedendo loro la possibilità di riscattare i pegni con un termine di scadenza più ampio di quello di solito concesso dalla Camera dei pegni.

Per concludere: finché è stato possibile, cioè fino all'espulsione degli ebrei dai territori pontifici nel 1569, a Rieti le autorità cittadine – in sintonia con l'atteggiamento dei pontefici che, pur favorevoli alla fondazione dei Monti, continuavano a rinnovare le condotte ebraiche – hanno mantenute entrambe le forme di credito, quello ebraico, che soddisfaceva, anche se a caro prezzo, le richieste di tutti ed era del resto indispensabile per le stesse necessità del Comune, ed il credito erogato dal Monte che, per togliere agli ebrei quello che stava divenendo quasi un loro monopolio, cioè il prestito del denaro su pegno, cercava di proporsi come concorrenziale nel rispondere soprattutto alle esigenze di quelle categorie in possesso di beni di consumo ma periodicamente sprovviste di contanti, cioè di quel «ceto medio», da cui il Comune riceveva il consenso politico e da cui proveniva buona parte dei suoi funzionari⁵⁰.

Siamo comunque sempre di fronte, nella realtà reatina di fine Quattrocento, a forme di credito al consumo, anche se utilizzato per finalità sociali, almeno per quanto riguarda il Monte, mentre per il prestito ebraico non vi sono indicazioni di investimenti in attività produttive, anche se su questo punto non è possibile generalizzare, essendo ancora in corso lo spoglio della documentazione notarile. L'economia reatina riceverà, indirettamente, uno stimolo produttivo dal grosso debito che il comune contrasse con il mercante fiorentino Alessandro Della Casa che, come abbiamo prima accennato, anticipò per diversi anni alla Camera Apostolica il *subsidiium* dovuto dalla comunità e accettò di essere pagato in panni. Questo fatto provocò un incremento nella locale produzione manifatturiera, in primo luogo di

rapporti tra ebrei e la camera dei pegni del comune di Crema, e così pure l'ANTONIAZZI VILLA per Monza (*Aspetti e momenti* cit., p. 58).

⁵⁰ Sul ceto medio come clientela privilegiata dei Monti cfr. BARBIERI, *Il beato Bernardino* cit., p. 58. Per il rapporto che lega i Monti di pietà alle categorie sociali in ascesa nel tardo Quattrocento cfr. MUZZARELLI, *Un bilancio* cit., p. 172.

pannilana non di lusso, ma anche di quelli di canapa e lino⁵¹, fino ad allora strettamente legata all'autoconsumo, tutti prodotti che nel tardo Quattrocento conobbero una discreta commercializzazione sia sui mercati periferici che su quelli cittadini⁵².

Non mi sembra senza significato dunque che anche a Rieti, piccolo centro alla periferia dello Stato pontificio, caratterizzato da un'economia che si potrebbe definire di sussistenza, si riproponga per il credito la stessa dinamica che è possibile riscontrare in centri di sicura rilevanza economica e commerciale, segno questo, a mio avviso, che, al di là di situazioni contingenti, vi sono nella compresenza del prestito ebraico e dei Monti di pietà delle motivazioni di carattere più generale, su cui sarebbe utile condurre ulteriori indagini.

⁵¹ Per la coltivazione di queste due fibre nelle campagne reatine cfr. A. CORTONESI, *Per la storia delle colture tessili nell'Italia bassomedioevale: il lino e la canapa nelle campagne laziali*, in «Latium», 2 (1985), pp. 118-119.

⁵² Cfr. nota 18. Lo sviluppo dell'industria tessile reatina è anche da mettere in relazione con l'aumento nel secondo Quattrocento della domanda di manufatti non di lusso, in gran parte prodotti nei centri minori. Si veda al riguardo R. COMBA, *Produzioni tessili nel Piemonte tardomedievale*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», 82 (1984), pp. 321-362, che sinteticamente (alle pp. 321-322) fornisce un inquadramento generale al problema. Per quanto riguarda l'Italia centrale, dedica ampio spazio alla produzione e al commercio di panni per uso popolare anche H. HOSHINO, *L'arte della lana in Firenze nel basso medioevo. Il commercio della lana ed il mercato dei panni fiorentini nei secoli XII-XV*, Firenze 1980.

APPENDICE*

(ASRi, ACARi, *Collettanea di Riformanze*127)

(c. 57v) 1472. In libro ser Francisci de Petrella invente fuerunt infrascripte reformationes, quorum tenor sequitur. (...)

(c. 60v) Contra usurarios (a). (...) Venerabilis pater frater Paulus predicator predictus in medio eorum protulit super dictis pignoribus et provisione quandam scriptam quam habebat in manibus, tenoribus et continentie subsequenter videlicet (...), ex nunc ipsa capitula uxurarum solutionem vel exactionem concedentia de libris nostris Rheatine civitatis cassamus et annullamus et irrita esse volumus eaque cassari et irritari et revocari mandamus et pro infectis haberi volumus.

(cc. 76v-78r) 1473. Montis ordinatio (b). Item quod fiat Montis pietatis pro mutuando egentibus cum pignore et sine fenore cum infrascriptis capitulis.

Quod imbussulentur viginti quatuor cives de optimis civitatis et duo ex eis singulis annis teneant introitum dicti Montis, et finito anno reponant rationem duobus aliis sequentibus, et sint officiales dicti Montis.

Item quod pignora capta per dictos officiales a pignorantibus et quibus fuit factuum mutuum, post annum vendantur plus offerenti et de dicto pretio officiales predicti capient mutuum solum et residuum restituatur patronis pignorum.

Item quod introitus dicti Montis sit et esse debeat introitus rerum stabilium comunis usque ad decem annos, que locari debeant singulis annis per massarios comunis plus offerenti, et dictus introitus solvant dictis officialibus singulis annis cum bullecta dicti massarii.

Item quod similiter introitus dicti Montis sit et esse debeat relictum et legatum quodcumque et donatio que ipsi a quibuscumque fieret.

Item quod dicto Monti unusquisque utriusque sexus et civitatis et comitatus in suo testamento teneatur aliquid relinquere pro anima sua dicto Monti, applicandum dicto Monti.

Item quod comune Rheate curare debeat habere indulgentiam a Domino Nostro seu alio potestatem habente centum dierum indulgentia in forma Ecclesie cuicumque aliquid reliquerit seu donaverit dicto Monti.

Item quod dictus Mons constituatur cum suprascriptis capitulis et aliis capitulis faciendis.

Et ita placuit viginti tribus consiliariis, quorum pallucte reperte fuerunt in bussula alba del sic, nulla in contrarium reperta. Placet. (...)

Contra mutuantes sub fenore relatio (c).

Existentes prefati magnifici domini priores duodecim regiminis et duodecim electi in

* La documentazione che qui si pubblica era stata parzialmente edita da G. CHIARETTI (*Un Monte di Pietà a Leonessa* cit., pp. 306-307, nota 25). Il testo, copia del tardo quattrocento delle deliberazioni più importanti tratte dai precedenti registri delle Riformanze, è spesso scorretto e, a volte, senza senso. In questo caso si è preferito, per il momento, riportare solo i brani più comprensibili. La trascrizione è stata condotta con assoluta fedeltà al dettato dell'originale, aggiornando solo la punteggiatura e l'accentatura e inserendo le maiuscole.

a) scritto nel margine sinistro.

b) scritto nel margine destro.

c) scritto nel margine sinistro.

d) segue, depennato, mutuantur.

numero collegialiter congregati in saletta superiori palatii solite residentie prefatorum dominorum priorum, considerantes quod capitula illa et ordinationes que facte fuerunt his diebus contra usurarios et mutuantes sub fenore in civitate Rheatina, ut in foliis precedentibus apparet, non possint habere locum eo quia hebrei sub fenore mutuantes habent capitula in contrarium cum comunitate Rheatina confirmata per Sanctissimo Domino Nostro, habito inter se longo sermone maturaque disceptatione, quando quidem dicti hebrei mutuantes cogi non possint ad acceptandum dicta capitula iam facta, decreverunt quod fiat ordinatio aliqua ad quam acceptandam mutuantes ipsi bona et meliori via adducantur in utilitatem hominum egentium et pignorantium, que ordinatio hec sit videlicet:

Quod ipsi hebrei mutuantes sub fenore teneantur et debeant mutuare super pignoribus que (d) pignorantur usque ad tres partes valoris pignorum, cum nunc mutuent usque ad dimidiam partem valoris pignoris; et quod hec ordinatio sive capitulum addatur aliis capitulis factis et firmatis inter comunitatem et ipsos hebreos mutuantes. Et ita misso solenni partito ad bussulas et palluctas, repertum est ita placuisse XVIII consiliariis, quorum pallucte sunt restitute in bussula alba del sic, una in contrarium non obstante. Et sic conclusum, deliberatum atque decretum fuit. Placet.

(c. 86v) [Bando del 7 febbraio 1473] (...)

Et se bannisce per lo subsidio de li poveri homini esser facto lo Monte de la pietà, cioè che sonno facti li offitali del dicto Monte, li quali quando havaranno la intrata, prestaranno senza alcuna usura ad chi havarà bisogno secundo li capituli facti sopra ciò et che se faranno et la intrata del dicto monte sarà quista, cioè le pesoni per dece anni de le case stabili del comuno ad sono de trombe et ad chi più ce dà. Et quisto ha advenire in mano de li decti offitali del Monte et prestarlo.

Item che ciasche uno de la Citade et de lo contado sia obligato ad lassare quillo vole a lo dicto Monte a la pena de uno fiorino, et haverà la indulgentia de cento dì de perdono da chi la po' dare. Et quista intrata similmente verrà in mano de dicti offitali per prestare a li poveri homini, et questa cosa, como che piissima, se spera habia ad crescere in grande cosa per bene de la citade de Rhiete.

Et se bannisce essere adionto a li capitoli de li iudei, che siano obligati ad prestare li doi terzi del valore del pegnio ad estimatione de uno de li senzali de Rhiete con iuramento.